

# Condizioni Generali di Acquisto di Macchinari e Impianti Industriali Sedamyl Group

## 1. Definizioni

I termini utilizzati nelle presenti condizioni qui definiti hanno il seguente significato:

**Condizioni Generali di Acquisto di Macchinari e Impianti Industriali ("CGA"):** condizioni del gruppo Sedamyl contenute nel presente documento.

**Fornitura/e:** tutte le forniture di macchinari e impianti industriali rese da qualsiasi Fornitore a favore qualunque società appartenente al gruppo Sedamyl, che agisce direttamente quale parte contraente e/o in rappresentanza di altre società del gruppo

**Fornitore e/o Venditore:** soggetto/azienda o società che accetta e/o esegue l'Ordine di Acquisto dell'Acquirente.

**Acquirente e/o Cliente:** qualunque società appartenente al gruppo Sedamyl, che agisce direttamente quale parte contraente e/o in rappresentanza di altre società del gruppo Sedamyl.

**Ordine di Acquisto o OdA** si intende l'ordine di acquisto emesso dall'Acquirente, di cui le presenti CGA sono parte integrante, comprensivo di eventuali allegati tecnici, specifiche, piani di prova e ogni altro documento ivi richiamato

**Contratto:** l'Ordine di Acquisto accettato o eseguito dal Fornitore/ Venditore

**Forniture e/o Macchinari e/o Impianti:** macchinari e impianti industriali oggetto della Fornitura

**Specifiche:** si intendono le specifiche tecniche, i disegni, i layout, i P&ID, gli schemi elettrici/strumentali, i requisiti di capacità, consumi e prestazioni, nonché gli standard igienico-sanitari e di sicurezza indicati dal Cliente nell'Ordine di Acquisto.

## 2. Applicazione.

Le presenti CGA disciplinano in via esclusiva tutti gli Ordini di Acquisto emessi dall'Acquirente e prevalgono su qualsiasi condizione generale o particolare del Fornitore.

L'accettazione espressa o implicita dell'Ordine di Acquisto costituisce accettazione delle CGA del Gruppo Etea, nonché delle condizioni espressamente indicate nell'ordine o allegato allo stesso.

In caso di contrasto o difformità tra le CGA e qualsiasi condizione generale o particolare del Fornitore (incluse quelle allegate o richiamate nella conferma d'ordine del Fornitore o in documenti di trasporto/fatture), prevarranno in ogni caso le CGA dell'Acquirente. Qualsiasi variazione alle presenti CGAM è inefficace se non espressamente concordata per iscritto tra Fornitore ed Acquirente.

## 3. Prezzo e modalità di pagamento.

I prezzi indicati nell'Ordine di Acquisto sono fissi, invariabili e onnicomprensivi di ogni onere.

Qualsiasi revisione e /adeguamento dei prezzi o richiesta di extra-costi da parte del Fornitore sarà efficace solo se previamente autorizzata per iscritto dal Cliente mediante apposito ordine di variazione.

Salvo diversa pattuizione nell'Ordine, i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità concordate e indicate nell'Ordine di Acquisto.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg fine mese data fattura valida, salvo diverso accordo scritto.

L'Acquirente ha facoltà di compensare qualsiasi proprio credito, anche non liquido o contestato, con somme dovute al Fornitore in forza dell'OdA.

#### **4. Garanzie finanziarie.**

Il Fornitore si impegna a fornire, a richiesta dell'Acquirente, le garanzie bancarie/assicurative a prima richiesta emesse da primari istituti e indicate nell'ordine di acquisto.

Le garanzie sono escutibili a semplice richiesta scritta dell'Acquirente, senza eccezioni del garante o del Venditore.

#### **5. Consegna, termini di consegna e penali per ritardo.**

I termini di consegna sono specificati nell'OdA secondo i termini INCOTERMS 2020 vigenti. I termini di consegna e di completamento di installazione e SAT sono essenziali.

Ogni consegna è accompagnata da documento di trasporto con indicazione di numero e data dell'Ordine, contenuto e quantità.

Il termine di consegna (di seguito anche "Lead Time") è il lasso di tempo che intercorre tra l'accettazione dell'ordine dell'Acquirente e la consegna dei prodotti da parte del Fornitore. Il Fornitore prende atto che il rispetto puntuale del Lead Time è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del ciclo produttivo dell'Acquirente. Il Lead Time deve essere comunicato dal Fornitore al momento dell'accettazione dell'ordine e può essere variato solo di comune accordo tra le Parti.

In caso di ritardo imputabile al Fornitore nella consegna o nel completamento delle attività di installazione e/o collaudo in sito (SAT) si applicherà una penale pari al 3 % del valore dell'Ordine per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, fino a un massimo del 20 % del valore dell'Ordine. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del maggior danno.

Consegne non concordate restano a rischio e spese del Venditore, passibili di restituzione.

La ricezione dei Macchinari /Impianti oggetto dell'Ordine non implicano accettazione da parte dell'Acquirente. L'accettazione avviene solo in seguito alla verifica di conformità e conseguente esito positivo del collaudo presso lo stabilimento del Cliente ( SAT).

#### **6. Trasferimento della proprietà e del rischio.**

La proprietà dei Macchinari e Impianti si trasferisce al Cliente al momento della consegna presso il luogo indicato nell'Ordine ovvero al pagamento, se anteriore, ferma la facoltà dell'Acquirente di trattenere somme in caso di non conformità.

Il rischio di perdita o danneggiamento delle Forniture rimane in capo al Fornitore fino al completamento delle operazioni di scarico presso lo stabilimento del Cliente e, per le attività di installazione e avviamento, fino alla sottoscrizione del verbale positivo di collaudo in sito (SAT).

Eventuali danni derivanti da imballaggi o trasporti inadeguati restano a carico del Fornitore.

Riservato dominio: ogni componente, parte di ricambio, attrezzatura e documentazione già pagata dall'Acquirente resta di esclusiva proprietà dell'Acquirente anche se allocata presso il Fornitore o i suoi sub fornitori. Il Fornitore ha l'obbligo di custodirle, separarle e contrassegnarle come proprietà dell'Acquirente e di restituirle / consegnarle a semplice richiesta. In caso di perdita o danneggiamento, il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente l'Acquirente per il valore dei beni danneggiati o perduti, nonché per ogni ulteriore danno diretto subito, fatto salvo il maggior danno.

## **7. Proprietà Intellettuale.**

I materiali, le attrezzature, gli utensili, gli stampi, nonché copyright, diritti di progettazione e qualunque altro diritto di proprietà intellettuale relativo ai disegni, specifiche o informazioni, in qualunque forma consegnati dall'Acquirente al Fornitore o da questi utilizzati per la produzione di macchinari e impianti oggetto di fornitura, sono e rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente " Proprietà dell'Acquirente".

Le Proprietà dell'Acquirente devono essere custodite dal Fornitore con la massima diligenza professionale, mantenute in buono stato d'uso e restituite all'Acquirente su semplice richiesta o, in ogni caso, al completamento della fornitura. Tali Proprietà non possono essere utilizzate dal Fornitore per scopi diversi dalla realizzazione dei macchinari industriali oggetto del contratto, né duplicate, modificate o comunicate a terzi senza preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Salvo diversa indicazione scritta dell'Acquirente, tutte le informazioni tecniche e documentali fornite potranno essere impiegate unicamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Fornitura.

Qualunque disegno, specifica, configurazione, software, adattamento o miglioramento sviluppato dal Fornitore sulla base di istruzioni o specifiche del Cliente, dovrà essere comunicata al Gruppo Sedamyl Etea, sarà di esclusiva proprietà dell'Acquirente e sarà considerata Informazione Confidenziale.

Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi e terrà indenne il Cliente da qualsiasi pretesa relativa.

## **8. Riservatezza**

Il Fornitore non può scattare fotografie a nessuna attrezzatura, impianto o proprietà dell'Acquirente senza il preventivo consenso scritto. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato ogni know-how commerciale o tecnico, le specifiche, invenzioni, processi, iniziative o informazioni confidenziali relative all'attività o ai prodotti dell'Acquirente da questi comunicate al Fornitore o suoi agenti. Il Fornitore si impegna a comunicare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai propri impiegati, agenti o subappaltatori che necessitano di conoscerle per lo svolgimento degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente; dovrà inoltre assicurare che tali impiegati, agenti o subappaltatori siano soggetti ad obblighi analoghi di riservatezza nei confronti del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non pubblicizzare o rendere pubblico il fatto di aver stipulato con l'Acquirente un contratto per la fornitura delle Merci e non potrà utilizzare i marchi o i nomi commerciali dell'Acquirente nella pubblicità o nei propri materiali promozionali, salvo consenso scritto preventivo.

## **9. Specifiche tecniche, documentazione e conformità normativa.**

Le Forniture dovranno essere pienamente conformi alle Specifiche, ai disegni, ai layout, ai P&ID, agli schemi elettrici/strumentali, ai software/firmware, alle liste ricambi e ai requisiti prestazionali e a ogni altra indicazione tecnica allegata all'Ordine, nonché alle normative applicabili, incluse quelle in materia di marcatura CE, sicurezza delle macchine e dichiarazioni di conformità degli impianti.

Il Fornitore fornirà al Cliente, all'atto della consegna tutta la documentazione tecnica relativa ai macchinari e agli impianti, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, inclusi manuali, schemi, dichiarazioni di conformità CE dei macchinari e dichiarazioni di conformità degli impianti.

La mancata consegna della documentazione tecnica sopra indicata sarà assimilata ad una non conformità ai sensi dell'art. 17.2 lettera a).

Qualsiasi modifica a design, materiali, componenti critici, software o processi produttivi dovrà essere previamente approvata per iscritto dal Cliente.

## **10. Factory Acceptance Test (FAT) , Installazione e Site Acceptance Test (SAT).**

### **FAT**

Prima della consegna del Macchinario, le Parti eseguiranno presso lo stabilimento del Fornitore un test di accettazione in fabbrica – Factory Acceptance Test, di seguito "FAT" – al fine di verificare la conformità funzionale del Macchinario alle Specifiche tecniche contrattuali.

Al termine del FAT verrà redatto un verbale o report di prova, sottoscritto dalle Parti.

In caso di esito positivo, il Macchinario si intenderà conforme alle prestazioni oggetto del FAT.

In caso di esito negativo, il Fornitore provvederà, a propria cura e spese, alle necessarie correzioni e ripeterà il FAT in tempi ragionevoli, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo o penale a favore dell'Acquirente per il tempo occorrente a tali attività.

### **INSTALLAZIONE**

L'installazione e la messa in servizio dei Macchinari saranno effettuate congiuntamente da Fornitore e Acquirente presso il sito del Cliente, in conformità alle specifiche tecniche e al layout di consegna e progetto concordato. Ciascuna parte metterà a disposizione personale qualificato per svolgere le attività di propria competenza e coopererà in buona fede per garantire la corretta esecuzione dei lavori.

Il Cliente dovrà assicurare che l'area destinata all'installazione sia completamente preparata, accessibile e conforme a tutti i requisiti applicabili in materia di sicurezza, impianti elettrici e ambiente. Il Fornitore supervisionerà le attività di installazione e fornirà le necessarie istruzioni tecniche, la documentazione e l'assistenza per garantire il corretto montaggio e la messa in servizio.

### **SAT e MAKE GOOD**

Al completamento dell'installazione, le parti effettueranno presso lo stabilimento dell'Acquirente un collaudo finale in sito – Site Acceptance Test, di seguito "SAT", con test su prodotto reale ed alle condizioni di esercizio previste.

All'esito del collaudo in sito verrà redatto apposito verbale di: a) accettazione senza riserve; b) mancata accettazione con indicazione delle non conformità.

Il collaudo in sito si intenderà positivamente concluso con accettazione senza riserve solo qualora, per il periodo continuativo concordato, siano raggiunte e mantenute le prestazioni garantite e sia verificata la conformità della Fornitura alle Specifiche e alla normativa applicabile.

In caso di mancata accettazione, il Fornitore dovrà porre rimedio alle non conformità a proprie cure e spese entro 15 giorni dal verbale di mancata accettazione, salvo diverso termine concordato tra le parti e ripetere il collaudo.

L'esito positivo del collaudo in sito (SAT) e l'emissione del relativo verbale di accettazione, non pregiudica in alcun modo i diritti dell'Acquirente *ex lege* previsti in relazione ai vizi occulti né esclude, limita o riduce la responsabilità del Fornitore per vizi, difformità o malfunzionamenti non rilevabili in tale sede.

#### **11. Garanzia post collaudo SAT.**

La garanzia avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di verbale di accettazione del SAT o, se successiva, dalla data di effettiva messa in esercizio del macchinario.

#### **12. Vizi, vizi occulti e non conformità.**

Il Fornitore garantisce che i macchinari oggetto della fornitura sono esenti da vizi, conformi all'Ordine di Acquisto, alle Specifiche tecniche e alla normativa applicabile e idonee all'uso cui sono destinate.

In caso di vizi occulti o non conformità non rilevabili in sede di SAT, l'Acquirente avrà diritto di esercitare i rimedi *ex lege* previsti, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la risoluzione del contratto
- la restituzione della Fornitura o parte di essa
- la riparazione e/o sostituzione delle parti non conformi a carico del Fornitore
- la riduzione del prezzo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

I vizi occulti dovranno essere denunciati dall'Acquirente entro 30 giorni dalla scoperta.

#### **13. Responsabilità e indennizzo.**

Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno, perdita, costo o spesa subiti dal Cliente o da terzi in conseguenza di :

- difetti, non conformità, malfunzionamenti dei Macchinari;
- ritardi o violazione delle Specifiche tecniche, normative vigenti e obblighi contrattuali.

Il Fornitore terrà indenne e manleverà il Cliente da qualsiasi pretesa, azione, sanzione o richiesta di terzi derivante da o connessa alle Forniture, incluse le spese legali sostenute dal Cliente.

In caso di fermo totale o parziale dell'impianto imputabile a difetti dei macchinari o a ritardi nel make-good, il Fornitore corrisponderà all'Acquirente un indennizzo giornaliero pari al valore della mancata produzione per ogni giorno di fermo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **14. Assicurazioni, sicurezza e accesso ai siti**

Il Fornitore dovrà mantenere adeguate coperture assicurative a garanzia delle proprie responsabilità civili verso terzi, verso i prestatori di lavoro e per responsabilità prodotto, con massimali coerenti con l'entità e la natura delle Forniture.

Il personale del Fornitore che opera presso i siti del Cliente dovrà attenersi alle norme di sicurezza, salute, ambiente e igiene alimentare del Cliente, nonché alle istruzioni e procedure da questo impartite.

## **15. Conformità legale, merci pericolose e imballaggi**

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e normative applicabili alle Forniture, incluse quelle in materia di macchine, impianti, ambiente, sicurezza sul lavoro, trasporto di merci e, ove rilevanti, merci pericolose.

L'imballaggio, l'etichettatura e il trasporto delle Forniture dovranno essere idonei a garantirne l'integrità e la sicurezza fino alla consegna presso il Cliente.

## **16. Varianti e sospensione.**

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore modifiche alla portata, alle Specifiche, ai tempi e alle modalità esecutive delle Forniture. Le relative variazioni di prezzo e/o termini saranno efficaci solo se concordate per iscritto.

Il Cliente potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Fornitore, riconoscendo a quest'ultimo il solo equo valore delle attività correttamente eseguite sino alla data di sospensione o recesso, con esclusione di qualsiasi indennizzo per mancato utile.

## **17. Recesso e risoluzione.**

### **17.1 Recesso**

L'Acquirente ha facoltà di recedere, in tutto o in parte, dall'Ordine, in qualunque momento e senza giustificazione, mediante preavviso scritto al Fornitore.

In caso di recesso, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i costi documentati e non recuperabili direttamente riconducibili alle attività già eseguite alla data di ricezione della comunicazione di recesso, con esclusione di qualsivoglia ulteriore indennizzo, lucro cessante o risarcimento.

Resta inteso che, qualora il recesso sia motivato da inadempimenti del Fornitore rispetto ai termini di consegna, alle specifiche tecniche o ad altri obblighi essenziali, l'Acquirente avrà diritto di recedere senza alcun onere, fatto salvo il risarcimento del danno.

### **17.2 Risoluzione**

L'Acquirente ha diritto, in qualunque momento, di risolvere il Contratto previa comunicazione scritta al Fornitore, laddove:

- (a) il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e non abbia posto rimedio entro 14 giorni dalla relativa notifica dell'Acquirente;
- (b) venga intrapresa un'azione esecutiva o di conservazione del patrimonio sui beni del Fornitore;
- (c) venga intrapresa una procedura fallimentare o concorsuale contro il Fornitore, venga raggiunto un accordo con i creditori o il Fornitore venga messo in liquidazione, tranne il caso di liquidazione volontaria al solo scopo di riorganizzazione o fusione, o venga avviata qualsiasi procedura legale relativamente all'insolvenza del Fornitore;
- (d) il Fornitore cessi o intenda cessare di svolgere la propria attività; o
- (e) la posizione finanziaria del Fornitore si deteriori in misura tale da pregiudicare, secondo il ragionevole giudizio dell'Acquirente, la capacità del Fornitore di adempiere adeguatamente ai propri obblighi previsti dal Contratto.
- f) nel caso previsto dalla clausola 20

Ai sensi della precedente lettera a), costituiscono inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini della risoluzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il ritardo nella consegna dei Macchinari superiore a 30 giorni rispetto al termine contrattuale;
- la consegna di Macchinari non conformi alle specifiche tecniche o alla normativa applicabile ;
- il mancato superamento del collaudo in sito (SAT) entro il termine di 30 giorni dalla prima messa in funzione per cause imputabili al Fornitore;
- la mancata eliminazione, entro un congruo termine fissato dall'Acquirente, dei difetti, vizi o malfunzionamenti denunciati durante il periodo di garanzia;
- il mancato rilascio, rinnovo o mantenimento delle garanzie bancarie/assicurative previste nel Contratto.

La risoluzione del Contratto, per qualunque causa avvenga, non pregiudica i diritti e i doveri dell'Acquirente maturati prima della risoluzione.

Gli obblighi previsti agli articoli 1, 7(IP), 8 (Riservatezza) e 24 Privacy rimangono validi ed applicabili indipendentemente dalla risoluzione del Contratto.

### **17.3 Effetti del recesso e della risoluzione**

In caso di recesso o risoluzione, il Fornitore dovrà:

- cessare immediatamente ogni attività connessa all'Ordine;
- mettere a disposizione dell'Acquirente, su richiesta, i Macchinari (anche parzialmente realizzati) e la documentazione tecnica già prodotta, dietro pagamento dei soli corrispettivi dovuti ai sensi della presente clausola;
- collaborare in buona fede per agevolare l'eventuale subentro di terzi fornitori.

Restano espressamente salve e sopravvivono alla cessazione del Contratto:

le clausole relative a garanzie sui Macchinari, responsabilità per vizi, riservatezza, proprietà intellettuale, garanzie bancarie/assicurative, nonché ogni altra previsione che per sua natura sia destinata a produrre effetti anche dopo la cessazione del rapporto.

### **18. Cessione e subappalto.**

Il presente Contratto non potrà essere ceduto, assegnato o subappaltato, neppure parzialmente, dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

Ogni modifica soggettiva del Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il cambio di ragione sociale, la fusione, la scissione, il conferimento, l'acquisizione da parte di terzi, il trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda, nonché qualsiasi operazione che comporti un diretto o indiretto cambio di controllo del Fornitore, sarà considerata equiparata a una cessione del Contratto e richiederà il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto all'Acquirente qualsiasi operazione di cui sopra prima della sua efficacia, restando inteso che in mancanza del consenso dell'Acquirente il Contratto potrà essere risolto immediatamente da quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza che il Fornitore possa avanzare pretese o richieste risarcitorie di alcun tipo.

In ogni caso, anche qualora l'Acquirente presti il proprio consenso, il Fornitore resterà solidalmente responsabile con il cessionario, assegnatario o subappaltatore per il puntuale e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

### **19. Cause di Forza Maggiore.**

Entrambe le parti hanno il diritto di rinviare la data di consegna o di pagamento, di annullare il Contratto o di ridurre il volume delle Merci ordinate laddove l'esecuzione sia impedita o ritardata a causa di un evento di forza maggiore, purché l'evento di forza maggiore sia immediatamente notificato per iscritto all'altra parte. Costituiscono eventi di forza maggiore tutti gli eventi straordinari, imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti che impediscano o rendano impossibile l'esecuzione puntuale delle obbligazioni contrattuali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerre dichiarate o non dichiarate, conflitti armati, ostilità, invasione, mobilitazioni

militari, atti terroristici, rivolte, sommosse, sabotaggi, calamità naturali, incendi, epidemie e pandemie, provvedimenti di autorità nazionali o sovranazionali, blocchi o sanzioni internazionali, embarghi, chiusure di porti o corridoi logistici, scioperi generali o di settore non imputabili al Fornitore, interruzioni significative delle catene logistiche globali o della fornitura di energia e materie prime, restrizioni bancarie e assicurative.

In presenza di un evento di forza maggiore, la parte che invoca la forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo verificarsi, indicando natura, prevedibile durata ed effetti sull'esecuzione del contratto.

L'adempimento delle obbligazioni interessate è sospeso per la sola durata dell'evento di forza maggiore, senza oneri per l'altra parte; i termini di esecuzione delle relative prestazioni sono prorogati di un periodo pari alla durata della sospensione, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Qualora l'evento di forza maggiore si protragga, o sia ragionevolmente prevedibile che si prolunghi, per oltre 60 (sessanta) giorni complessivi, ciascuna parte avrà facoltà di risolvere il contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta all'altra parte, senza penali a proprio carico e con diritto, per l'Acquirente, alla restituzione di eventuali somme già corrisposte per forniture non eseguite, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni ulteriore danno non coperto dall'esonero di responsabilità per le sole prestazioni divenute oggettivamente impossibili.

Resta inteso che non costituiscono forza maggiore le difficoltà economiche, finanziarie o organizzative proprie della parte che invoca la forza maggiore, né le normali fluttuazioni di mercato o di costo che rientrano nell'alea ordinaria del contratto.

## **20. Hardship ed eccessiva onerosità sopravvenuta**

Qualora, successivamente alla conclusione del contratto, si verificano eventi straordinari e imprevedibili, diversi dalla forza maggiore, che alterino in modo significativo l'equilibrio economico del contratto o rendano eccessivamente onerosa per una delle parti l'esecuzione delle proprie obbligazioni – quali, a titolo esemplificativo: crisi internazionali, conflitti armati, sanzioni o contro-sanzioni internazionali, embarghi, shock rilevanti e non prevedibili sui costi di energia o materie prime, significative variazioni dei tassi di cambio o dei costi di trasporto, cambiamenti normativi rilevanti – la parte interessata potrà richiedere per iscritto l'avvio di una procedura di rinegoziazione.

Le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, i termini economici e/o temporali del contratto, al solo fine di ristabilire un equilibrio equo delle prestazioni, tenendo conto della prevalente esigenza dell'Acquirente di assicurare la continuità e la prevedibilità delle forniture.

Qualora, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvio della rinegoziazione, non si pervenga a un accordo scritto, l'Acquirente avrà facoltà, a sua scelta:

di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con preavviso di 15 (quindici) giorni; oppure

di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, mediante comunicazione scritta, con diritto alla restituzione delle somme già versate per forniture non eseguite e al risarcimento dei danni subiti nei limiti consentiti dalle norme inderogabili di legge

## **21. Rapporto tra le parti.**

L'Acquirente ed il Fornitore sono parti indipendenti e nulla in questo contratto o in qualunque Ordine di Acquisto emesso potrà essere interpretato tale da rendere una parte agente o rappresentante legale dell'altra per qualunque scopo esso sia. Inoltre, nessuna delle parti avrà l'autorità di assumere o creare obblighi per conto di o a nome dell'altra parte.

## **22. Protezione dei dati personali (GDPR).**

L'Acquirente, in qualità di titolare del trattamento, informa il Venditore che i dati personali forniti nell'ambito del rapporto contrattuale saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per finalità connesse alla gestione del rapporto commerciale, all'esecuzione del contratto,

all'adempimento di obblighi legali e, se necessario, per il perseguimento del legittimo interesse dell'Acquirente alla tutela dei propri diritti.

I dati saranno trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a soggetti terzi che agiscono quali responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale e comunque non oltre dieci (10) anni dalla sua cessazione, salvo obblighi di legge che richiedano una conservazione più lunga.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, reclamo al Garante) contattando l'Acquirente all'indirizzo: [contactgdpr@sedamyl.com](mailto:contactgdpr@sedamyl.com).

### **23. Clausola di conformità alla Direttiva Europea NIS2.**

Il Fornitore garantisce che prodotti e servizi forniti siano conformi alla Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2") e alla normativa nazionale applicabile, mantenendo tale conformità per tutta la durata del contratto.

Il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, effettuare valutazioni dei rischi, garantire la formazione del personale, notificare tempestivamente a Sedamyl eventuali incidenti di sicurezza e assicurare la continuità operativa.

Sedamyl potrà effettuare audit per verificare la conformità; il Fornitore collaborerà e implementerà eventuali misure correttive richieste.

Il Fornitore è responsabile per danni o costi derivanti dalla mancata conformità e manleva Sedamyl da qualsiasi conseguenza o reclamo.

Sedamyl potrà risolvere il contratto con effetto immediato in caso di violazione sostanziale della presente clausola.

### **24. Clausole Generali**

Il Contratto è retto dalla legge Italiana.

Qualora una delle disposizioni del presente Contratto venga dichiarata nulla, la validità delle disposizioni restanti non sarà inficiata per tale motivo. La clausola nulla dovrà essere sostituita da una clausola valida con effetti giuridici ed economici equivalenti.

La rinuncia da parte dell'Acquirente ad un proprio diritto o a far valere un inadempimento del Venditore non può essere intesa quale rinuncia per eventuali successivi inadempimenti e non inficerà in alcun modo l'applicabilità degli altri termini contrattuali.

I termini del presente Contratto si intendono vincolanti solo per le Parti che hanno sottoscritto il Contratto stesso.

Le Parti faranno il possibile per risolvere in via amichevole eventuali controversie (comprese quelle di natura non contrattuale) derivanti dall'interpretazione, dall'adempimento o dalla cessazione dei rapporti commerciali.

Qualora non sia possibile giungere ad un accordo amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relativamente all'applicazione e all'interpretazione del presente Contratto o Condizioni di Acquisto o ad essi relative (comprese quelle di natura non contrattuale) saranno di competenza esclusiva del Foro di Cuneo, fermo restando il diritto dell'Acquirente di adire altri fori competenti.

---

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva le presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Il Fornitore approva altresì specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:  
4,5,11,12,13  
,17,24.

---

Data, timbro e firma

Fornitore

---

**Clausole in deroga.**

Le seguenti disposizioni, concordate tra le Parti, derogano alle su indicate Condizioni Generali di Acquisto e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse. Per quanto non espressamente modificato, restano integralmente valide le CGA:

**Art. 5, terzo capoverso.**

In caso di ritardo imputabile al Fornitore nella consegna o nel completamento delle attività di installazione e/o collaudo in sito (SAT) si applicherà una penale pari al 1 % del valore dell'Ordine per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, fino a un massimo del 20 % del valore dell'Ordine, con una franchigia di due settimane dalla data di consegna indicata.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del maggior danno.

Luogo, data

---

Omnia Technologies Srl

---

Sedamyl Spa

---